Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 215

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 agosto 1984 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## REGIONI

### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano



### Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento



### Regione Marche



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 215 DEL 6 AGOSTO 1984:

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1983.

**Classificazione del sistema viario di grande comunicazione.**

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1984.

**Classificazione dei tronchi di strade ed autostrade statali ed in concessione costituenti la nuova rete degli itinerari internazionali nell'ambito dei capisaldi individuati dalla legge 29 novembre 1980, n. 922.**

**(2873-2874)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 215 DEL 6 AGOSTO 1984:

MINISTERO DELLA SANITA'

**Etichette che accompagnano i presidi sanitari (antiparassitari agricoli) nazionali ed esteri di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrati durante il semestre 1° luglio 1983-31 dicembre 1983, indicati nell'elenco n. 20.**

**(3266)**

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica con propri decreti in data 30 luglio 1984, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. ing. Pier Luigi Romita, deputato al Parlamento, Ministro del bilancio e della programmazione economica e l'on. prof. Carlo Vizzini, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio.

Con altro decreto in data 31 luglio 1984, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha conferito all'on. Vizzini l'incarico degli affari regionali.

Con ulteriore decreto in data 2 agosto 1984, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. Silvano Costi, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato alla marina mercantile in sostituzione dell'on. Alberto Ciampaglia, deputato al Parlamento, nominato Sottosegretario di Stato al bilancio e programmazione economica.

**(4093)**

# LEGGI E DECRETI

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1984.

**Integrazione della composizione dell'undicesimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Nuoro.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1975, concernente la nuova ripartizione in distretti censuari del territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Oristano e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 8 maggio 1984, n. 16 con la quale è stato istituito il comune di Cardedu comprendente i territori della frazione di Cardedu già appartenente al comune di Gairo;

Considerato che lo stesso comune di Cardedu — per essere formato da territori provenienti dal comune di Gairo, appartenente all'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Nuoro — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3628 del 28 giugno 1984, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Cardedu è inserito nell'XI distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Nuoro, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti 12 comuni:

Bari Sardo - Cardedu - Elini - Gairo - Ilbono - Jerzu - Lanusei - Loceri - Osini - Tertenia - Tortolì - Ulassai.

Sede della commissione: Tortolì.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1984.

*Il Ministro*: VISENTINI

**(4100)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 luglio 1984.

**Documento tecnico per veicoli e trasporti eccezionali di vettori esteri.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 (*Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982);

Visto il decreto 23 gennaio 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 9 febbraio 1984), e successive modificazioni e integrazioni, del Ministro dei lavori pubblici col concerto del Ministro dei trasporti;

Considerato che, a norma del comma 5 dell'art. 4 del predetto decreto 23 gennaio 1984, il Ministro dei trasporti deve stabilire, con proprio decreto, le modalità con le quali la Direzione generale M.C.T.C. provvede al rilascio del documento tecnico da rilasciare ai vettori stranieri per i veicoli immatricolati all'estero e per i trasporti effettuati con i predetti veicoli eccedenti i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33 del codice della strada al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del medesimo codice per circolare sulle strade della Repubblica;

Considerato che la Direzione generale M.C.T.C. non ha ancora potuto dare corso al disposto contenuto nel comma terza dell'art. 19 della legge n. 38/1982 relativo alla istituzione di uffici ai valichi di confine;

Decreta:

Art. 1.

I vettori esteri che intendono circolare in Italia con veicoli eccezionali immatricolati all'estero, o comunque effettuare trasporti eccezionali con veicoli immatricolati all'estero, devono presentare domanda in carta semplice ad uno degli uffici della M.C.T.C. elencati nell'allegato, o sedi staccate dei medesimi, corredata da una scheda tecnica informativa resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice del veicolo contenente tutte le caratteristiche tecniche che figurano nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE, e successive modificazioni — recepita con decreto ministeriale 29 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974) — nonché quelle elencate nei commi 1 e 2 dell'art. 4 del sopra richiamato decreto interministeriale 23 gennaio 1984, nonché disegno delle tre viste del veicolo, completo del carico quando ricorre e quotate nelle dimensioni e nei pesi, e copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine del viaggio per circolare sulle strade di quel Paese alle dimensioni e/o ai pesi richiesti.

La predetta documentazione deve essere tradotta in lingua italiana; le grandezze devono essere espresse in conformità della direttiva comunitaria n. 80/18/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 12 agosto 1982 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1982).

Art. 2.

L'ufficio provinciale M.C.T.C., dopo aver controllato la documentazione, apporrà sulla scheda tecnica e sul disegno il timbro: « Vale come documento tecnico di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 per il transito sulle strade della Repubblica sino al . . . . . » convalidato con firma del funzionario che li ha esaminati e timbro dell'ufficio M.C.T.C.

Tale timbro deve essere apposto su tutti i fogli della scheda tecnica e dei disegni.

La validità del documento non sarà superiore a mesi dodici per i veicoli non atti al carico, essendo questo costituito da allestimento fisso, oppure a mesi sei per i veicoli atti al carico; in ogni caso la validità non può superare quella del documento di circolazione rilasciato dallo Stato di immatricolazione del veicolo.

In quest'ultimo caso, peraltro, ai fini del rispetto dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984, il timbro di cui al primo comma del presente articolo deve essere completato con altro del seguente tenore: « Il presente documento tecnico vale come attestazione delle dimensioni massime e dei pesi massimi ai quali il veicolo può circolare. Qualora l'allestimento o il carico eccezionale siano di natura diversa da quelli dei disegni vistati, la documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984 deve essere rinnovata e prodotta all'ente cui è diretta la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del testo unico sulle norme della circolazione, fermo restando che nessuna variazione ponderale, complessiva o per asse, è ammessa rispetto a quella figurante nella scheda tecnica del veicolo ».

Art. 3.

La domanda di cui al precedente articolo verrà registrata dall'ufficio provinciale M.C.T.C. applicando la tariffa 2 della tabella 2 allegata alla legge n. 625 del 18 ottobre 1978, e successive modificazioni, completate degli importi per il bollo (tariffa 2d); il numero di registrazione va annotato a fianco del timbro di cui al primo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Le norme di cui al decreto 23 gennaio 1984 del Ministro dei lavori pubblici, col concerto del Ministro dei trasporti, sono integralmente applicabili ai vettori esteri di cui al precedente art. 1, con l'eccezione delle parti trattate nel presente decreto.

Roma, addì 31 luglio 1984

*Il Ministro*: SIGNORILE

ALLEGATO

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Ancona;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Aosta;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bari;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Bolzano;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Brindisi;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Cagliari;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Como;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Cuneo;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Genova;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Gorizia;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Imperia;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di La Spezia;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Livorno;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Messina;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Napoli;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Novara;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Pescara;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Ravenna;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Reggio Calabria;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Savona;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Sassari;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Siracusa;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Sondrio;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Taranto;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trapani;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trieste;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Udine;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Varese;

Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Venezia.

**(4099)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 luglio 1983.

**Approvazione dell'integrazione dell'art. 19 del regolamento per la previdenza ed assistenza ai giornalisti professionisti proposta dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. con deliberazione 2 marzo 1983.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza ai giornalisti;

Visto l'art. 3, primo comma, dello statuto dell'Istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive mo-

dificazioni, in base al quale l'istituto medesimo può provvedere alla prestazione del trattamento in caso di disoccupazione volontaria;

Visto l'art. 12 dello statuto sopra richiamato che attribuisce al consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. il potere, tra l'altro, di deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestiti dall'istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dallo stesso consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I., in data 2 marzo 1983, con la quale si propone di integrare l'art. 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale del 1° gennaio 1953, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che detta integrazione si rende necessaria per consentire la corresponsione del trattamento di disoccupazione dal primo giorno di cessazione dell'attività lavorativa anche nel caso in cui il giornalista abbia diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso;

Visto il sopra richiamato art. 12, quarto comma, del medesimo statuto dell'I.N.P.G.I. nel quale si dispone che i regolamenti deliberati dal predetto consiglio di amministrazione sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la integrazione all'art. 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti proposta dal consiglio di amministrazione dell'I.N.P.G.I. con la deliberazione adottata in data 2 marzo 1983, il cui testo costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1983

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
SCOTTI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ORSINI

---

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »

*Verbale di deliberazione consiliare 2 marzo 1984, n. 49*

OGGETTO: Corresponsione dell'indennità di disoccupazione a giornalisti licenziati con diritto all'indennità di mancato preavviso.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 3, lettera *e*), e 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni, nella parte in cui dispone che il trattamento di disoccupazione decorre dal primo giorno di disoccupazione, senza peraltro disciplinare il caso in cui il giornalista, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbia diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso;

Rilevata la necessità di considerare la suddetta eventualità in relazione al fatto che il contratto nazionale di lavoro giornalistico 1° gennaio 1982 ha formalmente previsto (art. 27) l'indennità di mancato preavviso, sostituendola all'indennità « fissa » dovuta, in base ai precedenti contratti, in caso di recesso da parte del datore di lavoro;

Considerato che la suddetta indennità « fissa » assorbiva l'indennità sostitutiva del preavviso, ma era storicamente finalizzata alla copertura del rischio politico insito nella particolare natura della professione, cosicché nel nuovo contratto essa è stata confermata per i casi di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni del giornalista con anzianità aziendale eccedente i 15 anni di servizio;

Rilevato che il nuovo contratto ha inteso sostanzialmente conservare la precedente disciplina della materia anche in relazione alla dichiarazione a verbale contenuta nel citato art. 27 nella quale si escludeva e si esclude esplicitamente la possibilità di un periodo di preavviso lavorato in considerazione della natura fiduciaria del rapporto di lavoro;

Ritenuto pertanto che non sussistono motivi validi per modificare la normativa del trattamento di disoccupazione dell'I.N.P.G.I. che consente la corresponsione della relativa indennità fin dal primo giorno della cessazione del rapporto di lavoro;

Rilevato altresì che qualsiasi diversa soluzione innovativa del trattamento di disoccupazione a seguito di licenziamento si tradurrebbe in una sostanziale riduzione delle prestazioni in atto da oltre un trentennio e darebbe luogo a difformità di trattamento, privilegiando i giornalisti dimissionari rispetto a quelli licenziati i quali, oltretutto, se già dipendenti di aziende in crisi, rischierebbero di non percepire né l'indennità di mancato preavviso né il trattamento di disoccupazione;

Rilevato che la disciplina vigente in materia nell'assicurazione generale obbligatoria (art. 73 del regio decreto-legge n. 1827 del 4 ottobre 1935) non condiziona il potere di autoregolamentazione dell'Istituto previsto dalla legge 20 dicembre 1951, n. 1564, per cui si rende possibile puntualizzare l'attuale normativa I.N.P.G.I. nel senso sopra indicato;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera

di integrare l'art. 19 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti italiani, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953 e successive modificazioni, inserendo, dopo il secondo comma, il seguente:

« L'indennità compete dal primo giorno di cessazione della attività lavorativa ».

(*Omissis*).

**(4101)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

---

DECRETO 7 giugno 1984, n. **422.**

**Autorizzazione alla società « Dante Alighieri », in Roma, ad accettare una donazione.**

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la società « Dante Alighieri », in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in un immobile sito in Roma, via Caposile, 2, int. 19, meglio identificato nella perizia 26 maggio 1983 dell'ing. Biagio Scazzuso, valutato dall'ufficio tecnico erariale di Roma L. 220.000.000, disposta dalla sig.ra Damin Eugenia ved. Pederzolli con atto 7 luglio 1978 n. 258713/12597 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Gianfelice, notaio in Roma e registrato a Roma in data 14 luglio 1978 al n. 2755.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *luglio* 1984
*Registro n.* 46 *Istruzione, foglio n.* 345

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione.**

(Modificazioni al regime fiscale per gli alcoli e per alcune bevande alcoliche in attuazione delle sentenze 15 luglio 1982 e 15 marzo 1983 emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause n. 216/81 e n. 319/81, nonché aumento dell'imposta sul valore aggiunto su alcuni vini spumanti e dell'imposta di fabbricazione sugli alcoli).

L'ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 giugno 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 28 luglio 1984, n. 408 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 2 agosto 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono soppressi i diritti erariali sugli alcoli previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, modificati dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1978, n. 506.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque e comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora assolto i diritti erariali.

Art. 2.

1. Per le cessioni e le importazioni di gin, acquaviti a denominazione di origine o di provenienza regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione, indicati nel n. 27) della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 30 per cento.

(*Il comma 2 è soppresso*).

3. Per le operazioni soggette all'aliquota del 30 per cento, la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nella misura del 23,05 per cento. Nei casi in cui gli importi siano comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione della percentuale sopra indicata, dividendo tali importi per 130, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unità più prossima.

4. *Per le cessioni e le importazioni dei prodotti indicati nel comma 1 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 20 per cento dal 1° marzo 1986.*

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) previste dall'articolo 16 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, sono aumentate da L. 290.000 a L. *420.000* per ettanidro, alla temperatura di 15,56 gradi di termometro centesimale.

1-*bis*. *In deroga alla disposizione del comma 1, fino al 31 dicembre 1988 per gli alcoli ottenuti dalla distillazione del vino, dei sottoprodotti della vinificazione, delle patate, della frutta, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sono fissate in lire 340.000 per ettanidro.*

(*Il comma 2 è soppresso*).

3. I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riservati allo Stato.

Art. 3-*bis*.

1. *L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico sono abolite.*

2. *E' altresì abolito il diritto erariale speciale sull'alcole metilico, propilico ed isopropilico denaturati con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali stabilito in lire 2.000 per ettanidro dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 415.*

3. *E' vietato l'impiego di alcole metilico nella produzione di alimenti e bevande, profumerie alcoliche, cosmetici e prodotti d'igiene personale, medicinali, disinfettanti ed essenze naturali e sintetiche. E' altresì vietato l'impiego di alcole metilico come solvente per colori e vernici, adesivi, mastici e sigillanti, inchiostri, prodotti di uso domestico, fatte salve in tutti i casi le quantità derivanti dalla denaturazione dell'alcole etilico, utilizzato allo scopo, e le tolleranze e deroghe espressamente previste dalle leggi speciali applicabili ai prodotti considerati.*

4. *L'alcole metilico deve essere imballato ed etichettato in conformità a quanto per esso previsto dalle norme di attuazione della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi e la sua detenzione e commercio sono subordinati alle prescrizioni concernenti il commercio delle sostanze velenose di cui agli articoli 146 e 147 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.*

Art. 3-*ter*.

*L'agevolazione di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, è estesa ai fabbricanti di estratti alcolici aromatizzanti alle condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.*

Art. 3-*quater*.

*All'alcole etilico denaturato, impiegato in usi industriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, soggetto al pagamento del diritto erariale speciale, si applicano le norme di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 415.*

Art. 4.

1. *Gli aumenti di imposta stabiliti dall'articolo 3 si applicano* agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti, nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine. Tuttavia, fino al 30 giugno 1986, *gli aumenti non si applicano*:

*a*) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti che, alla data del 19 aprile 1984, hanno assolto il diritto erariale o per i quali è stato versato, entro quindici giorni da tale data, un importo pari a quello del diritto erariale precedentemente dovuto;

*b*) agli alcoli, anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, ottenuti dalla distillazione delle materie vinose (vino, vinacce e cascami della vinificazione) nonché dalla distillazione delle patate di produzione nazionale, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti alla data del 19 aprile 1984.

2. *La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di imposta stabilite dall'articolo 3, per le esportazioni, rispettivamente, successive al 30 giugno 1986 e al 31 dicembre* 1988.

2-*bis. Per il marsala e le acqueviti di origine viticola l'esenzione dall'aumento di imposta di fabbricazione, di cui al comma 1, si applica anche se essi sono estratti dagli speciali magazzini di invecchiamento dopo il 30 giugno 1986.*

Art. 4-*bis*.

1. *La riduzione di imposta di fabbricazione sugli spiriti prevista per la preparazione del vino marsala e del vermouth dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, è estesa a tutti i vini liquorosi e a tutti i vini aromatizzati, ivi compresi quelli prodotti nei paesi CEE ed importati in Italia, secondo norme da adottare, entro il 31 dicembre 1985, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste.*

2. *Con il decreto di cui al comma 1 deve essere esteso ai vini liquorosi l'obbligo di vendita al consumo in recipienti muniti di apposito contrassegno di Stato vigente per i vini aromatizzati, e devono essere determinate le caratteristiche di tale contrassegno, che verrà ceduto al prezzo stabilito per quello vigente per i vini aromatizzati.*

Art. 5.

*Per le ditte produttrici di bevande e profumerie alcoliche,* sottoposte a vigilanza permanente della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può impartire particolari disposizioni atte ad eliminare, ferma la salvaguardia degli interessi dell'erario, alcuni compiti demandati al personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, sostituendoli con controlli contabili o con adempimenti da parte dei militari della Guardia di finanza presenti in fabbrica.

Art. 6.

1. Per gli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni effettuate ai sensi della disciplina comunitaria decise per la campagna vitivinicola 1983-84, restano fermi i prezzi di ritiro da parte dell'AIMA, fissati con decreto ministeriale 13 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 16 febbraio 1984.

2. Gli alcoli, di cui al precedente comma 1, devono essere acquistati dall'AIMA entro e non oltre il periodo di sessanta giorni a datare dal termine ultimo previsto dalle disposizioni comunitarie per la conclusione delle operazioni di distillazione.

3. L'AIMA è autorizzata al ritiro, per i prezzi e secondo le modalità da determinare con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli alcoli ottenuti, dopo il 19 aprile 1984, dalle distillazioni:

*a*) della vinaccia e dei cascami della vinificazione, conseguenti alle distillazioni comunitarie decise per la campagna vitivinicola 1983-84, nei termini di cui al comma 2;

*b*) della frutta, *delle patate, del sorgo, dei fichi, delle carrube e dei cereali* di produzione nazionale, entro e non oltre il 31 dicembre 1984.

3-*bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre* 1985.

Art. 7.

1. *Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutate in lire 25 miliardi 700 milioni nell'anno 1984, in lire 51 miliardi 300 milioni nell'anno 1985 e in lire 75 miliardi 300 milioni nell'anno 1986, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 85, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*L'art. 8 è soppresso*)

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*La legge di conversione contiene, inoltre, i seguenti due articoli:*

Art. 2.

Le situazioni conseguenti agli aumenti dell'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico), non ancora definite con la corresponsione dell'imposta, per le quali era prevista la compensazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, e per le quali non sia stata presentata, pur sussistendone il titolo, la denuncia o la domanda di rimborso di cui all'articolo 5 della legge di sanatoria 28 ottobre 1980, n. 687, possono essere regolarizzate mediante invio all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita richiesta corredata dalla documentazione eventualmente non ancora prodotta, a suo tempo stabilita, a norma del citato articolo 5, dal Ministero delle finanze.

Restano ferme tutte le altre disposizioni e formalità di cui alla legge 28 ottobre 1980, n. 687, ed al decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Art. 3.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 72.

(4102)

**Avviso di rettifica al testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania).** (Testo pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 208 del 30 luglio 1984).

Nel comma 3 dell'art 12 del testo coordinato citato in epigrafe dove è scritto: «... al *30 novembre 1984* ...», leggasi: «... al 30 giugno 1984 ...» e dove è scritto: «... al 30 giugno 1985.», leggasi: «... al *30 novembre 1984.*».

(4103)

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Modificazione alle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat»**

Con decreto ministeriale 19 luglio 1984, n. 2318, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Rogaska Slatina - Sorgente Donat» di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1984, n. 2180.

(4049)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

clinica psichiatrica.

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

igiene.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di farmacia:*

farmacologia applicata.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;

semeiotica medica;

clinica medica generale e terapia medica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4105)

**Vacanza di posti di professore associato da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del «S. Cuore» di Milano sono vacanti i seguenti posti di professore associato (ruolo professori seconda fascia):

ematologia;

urologia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4139)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 4 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrauto, di Torino, è prolungata al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo sede Genova: Divisione Generale Energia (DGE), comprensiva dello staff di settore con sede in Genova-Sampierdarena; Genova-Campi, Genova-Fegino; Divisione Breda Generazione Vapore (DBGV) sede e stabilimento in Milano; stabilimento di Monfalcone (MM) sede in Monfalcone (GO), ora Ansaldo Componenti S.p.a. è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano a i lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Schiapparelli farmaceutici di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, in liquidazione, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.L.S., Costruzioni legno sud, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gestione maglificio industriale dell'Istituto nazionale per i ciechi di guerra di Roma, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendneti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza socaile è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavoratori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, unità produttiva c/o S.p.a. Nuova Italsider C.S.T. di Napoli-Bagnoli, dal 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, unità produttica c/o S.p.a. Mec Fond, con stabilimento in Napoli, è prolungata all'8 luglio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Graziano Giuseppe & Figlio, con sede in Bagheria (Palermo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1979.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Italiane Riunite, con sede in Roma e stabilimento in Serravalle Sesia (Vercelli), e prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.A. sud di Pomezia (Roma), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Model Recing, con sede in Montemarciano (Ancona), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla crisi economica delle aziende industriali del settore abbigliamento, maglieria ed affini nel comune di Putignano (Bari), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferco di Pescara, stabilimento di Montesilvano (Pescara), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A., sede in Bologna e stabilimento in Conselice (Ravenna), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Icopent's di Vallorani e C. di Sirolo (Ancona), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilma di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), è prolungata al 30 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Scandolara, con sede e stabilimento in Tradate (Milano), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Gaeta (Latina), è prolungata al 16 giugno 1984
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giampiero Crespi industrie riunite foderami, con sede e stabilimento in Busto Garolfo (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.E.M.B. elettromeccanica, con sede e stabilimento in Brendola (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.L. italiana lavori di Roma, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Stil 2000, in Roma, è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocab S.p.a., con sede amministrativa e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Siver - Scatolificio industriale vercellese, con sede in Vercelli, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ettore Barberis e C. S.p.a. con sede in Biella (Vercelli) e stabilimento in Cerrione (Vercelli), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Svim S.p.a., con sede e stabilimento in Stroppiana (Vercelli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Rossi International, con sede in Milano e stabilimento in Visano (Brescia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, con sede e stabilimento in Parona (Verona), è prolungata al 7 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sora indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim abrasivi, con sede in Scurelle Valsugana (Trento) e stabilimenti in Scurelle Valsugana e S. Michele all'Adige (Trento), è prolungata al 30 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brichima, con sede in Madone (Bergamo) e stabilimento di Madone e uffici di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 28 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Patriarca di Udine, stabilimenti di Reana del Rojale, Attimis e Passons, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, con sede e stabilimenti in Castellanza (Varese) e Pontenossa (Bergamo), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Trecate, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, è prolungata al 24 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcon containers di Ardea (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pencos cosmetici, già Cosmolab S.r.l., con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italconsult - Società generale progettazioni consulenze e partecipazioni S.p.a. di Roma è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gladiator pelletterie, con sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, con sede di Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso) ora Nuova torcitura di Vittorio Veneto S.p.a., è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Della Chà di Dellacà & C., con sede e stabilimento in Bizzarone (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabbiani macchine, con sede e stabilimento in Verolanuova (Pesaro), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.R. - Fabbrica raccordi oleodinamici di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche S. Marco di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.C. - Bielloni Castello, con sede e uffici in Milano e stabilimento in Biassano (Milano), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ingeco, con sede e uffici in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kissy Line, con sede e stabilimento in Gargnano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche Dell'Oro & Antonini, con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cem.Am.It. di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A.T. di Sant'Onofrio di Campli (Teramo), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SIMG - Sardo italiana marmi graniti di Orosei (Nuoro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicel di Assemini, zona industriale Macchiareddu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 ottobre 1982 al 17 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove grafiche Meini di Monteriggioni (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Metalco di Montecarlo (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siette, sede di Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Plastisud S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone) e uffici di Milano, è prolungata al 13 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Autoelectronic S.r.l., stabilimento di Ceccano (Frosinone), ed uffici e magazzino di Roma, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Coazze (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stayer, con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalli officine meccaniche navali in Genova-Porto alla calata Gadda, è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Ma.S. - Industria materassi sud, con sede e stabilimento in Salerno, è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.S. - Industria Besana sud, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpenterie meridionali, con sede in Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cei sud, con sede in Napoli ed unità produttiva di Napoli, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.L.M. - Costruzioni lavorazioni metalmeccaniche, con stabilimento in Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1983 al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.M.In. - Costruzioni e montaggi industriali, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Damiani, costruzioni e montaggi industriali, con sede in Napoli ed unità produttiva presso Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartiera Rajola Pescarini, con sede e stabilimento in Pratella (Caserta), è prolungata al 10 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo, veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Lupet, con stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bizzozero Achille, con sede in Milano e stabilimento in Monza-S. Fruttuoso (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omar, con sede e stabilimento in Alzano Lombardo (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smalterie lombarde, con sede in Milano e stabilimento in Cuggiono (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazionale salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rex, ceramiche artistiche, con sede legale e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.L.M.P., con sede in Adro (Brescia), e stabilimento in Castelli Calepio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini nord, in Milano, gestione mensa aziendale presso S.p.a. Rockwell Rimoldi, con stabilimento in Olcella di Busto Garofalo (Milano), dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apia di Arco (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 settembre 1983 al 30 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Fa., in Crotone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 1° dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Lodetti di Palermo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 31 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilma di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), è prolungata al 1° maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Icopant's di Vallorani e C. di Sirolo (Ancona), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Anic che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adria Effe di S. Giovanni in Marignano (Torino), è prolungata al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud, unità produttiva presso S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 1° aprile 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sari, con sede in Genova e stabilimento in La Spezia, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abital confezioni, con sede e stabilimento in Parona (Verona), è prolungata al 9 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Lodetti di Palermo, è prolungata al 2 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brichima, con sede in Madone (Bergamo), stabilimento di Madone e uffici di Milano, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Patriarca di Udine, stabilimenti di Reana del Rojale, Attimis e Passone, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Al.Fa, in Crotone (Catanzaro), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Cantoni, con sede e stabilimento in Castellanza (Varese), Pontenossa (Bergamo), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Trecate, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Eurotex di Frosinone, è prolungata al 23 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arcon containers di Ardea (Roma), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pencos cosmetici, già Cosmolab S.r.l., con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italconsult, società generale progettazioni, consulenze e partecipazioni S.p.a. di Roma, è prolungata al 1° maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gladiator pelletterie, con sede e stabilimento in Ariccia (Roma), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Vittorio Veneto, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Vittorio Veneto (Treviso) ora Nuova torcitura di Vittorio Veneto S.p.a., è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Della Chà di Dellacà & C., con sede e stabilimento in Bizzarone (Como), è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gabbiani macchine, con sede e stabilimento in Verolanuova (Brescia), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.R. - Fabbrica raccordi oleodinamici di Poggio Renatico (Ferrara), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche S. Marco di Scandiano (Reggio Emilia), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apia di Arco (Trento), è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Intermotor di Rieti, è prolungata al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, unità produttiva presso S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 1° luglio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallurgica Lodetti di Palermo, è prolungata al 1° agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pencos cosmetici, già Cosmolab S.r.l., con sede e stabilimento in Limbiate (Milano), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 è prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(4039-4106)**

**Errata-corrige al comunicato concernente la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 206 del 27 luglio 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 6237, prima colonna, dove è scritto: « ...per il periodo dal 1° *agosto* 1984 al 17 giugno 1984. », leggasi: « ...per il periodo dal 1° *gennaio* 1984 al 17 giugno 1984. ».

**(4136)**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

### DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

**Costituzione della commissione consultiva per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.** (Ordinanza n. 5/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219

Visti gli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto l'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159;

Visto il decreto 1° luglio 1982, con il quale i Ministri designati per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della citata legge n. 219/1981 hanno costituito la commissione consultiva per l'analisi e la valutazione delle azioni di politica industriale finalizzata all'attuazione degli interventi previsti dai citati articoli;

Visto il decreto 15 ottobre 1982, con il quale gli stessi Ministri hanno proceduto all'integrazione della predetta commissione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984, con il quale è stato designato il Ministro per la prosecuzione dell'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della ripetuta legge n. 219/1981;

Vista la propria ordinanza 16 aprile 1984, con la quale è stata integrata la composizione della suindicata commissione consultiva;

Ravvisata la necessità di chiamare alla presidenza della anzidetta commissione consultiva un dirigente generale dello Stato, che per le funzioni esercitate nelle zone terremotate del novembre 1980 abbia conoscenza delle condizioni generali della economia locale e delle implicite complementarietà da cui non può prescindere l'ordinata erogazione delle provvidenze della legge;

Ravvisata, altresì, la necessità di assicurare massimo impulso al disbrigo delle pratiche di contributo presentate ai sensi dell'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al fine di consentire la più rapida ripresa della vita economica delle zone anzidette;

Considerato che si rende, pertanto, necessario procedere alla ricomposizione della commissione consultiva per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

La commissione consultiva per l'applicazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è costituita dai signori:

1) dott. Nestore Fasano, prefetto della provincia di Salerno, presidente;

2) avv. Massimo Annesi, esperto di problemi dello sviluppo del Mezzogiorno, vice presidente;

3) prof. Raffaele Albano, docente di economia universitaria di Roma, membro;

4) prof. Enzo Buonocore, rettore dell'Università di Salerno, membro;

5) ing. Alessandro Giomi, capo di gabinetto del Ministero della protezione civile, membro;

6) prof. Carlo Pace, docente di economia politica dell'Università di Roma, membro;

7) dott. Basilio Puoti, capo dell'ufficio legislativo del Ministero della protezione civile, membro;

8) prof. Guido Ruta, esperto di legislazione bancaria, membro;

9) dott. Paolo Ruta, dirigente del nucleo di valutazione F.I.O. e rappresentante della regione Basilicata, membro;

10) ing. Sergio Sciarrelli, docente di tecnica aziendale dell'Università di Napoli, membro;

11) prof. Salvatore Vinci, docente di economia dell'Università di Roma e rappresentante della regione Campania, membro.

In qualità di esperti, con voto consultivo, partecipano alle adunanze della commissione i signori:

dott. Franco Melandri, presidente del Consorzio Italtecna;

dott. Vittorio Paravia, amministratore unico della Agensud S.p.a.

Art. 2.

In prima adunanza la commissione come sopra ricostituita delibera le norme che ne disciplineranno i lavori.

Art. 3.

Il presidente provvede alla nomina del segretario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(4104)**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Integrazione all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 concernente « Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 ed 11 maggio 1984 ».** (Ordinanza n. 310/FPC/ZA).

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che il Parlamento in sede di conversione del citato decreto-legge n. 159 ha eliminato la previsione del comma 11, art. 2, che prevedeva la determinazione delle zone di recupero da parte dei comuni e che, di conseguenza, deve ritenersi abrogato il correlativo disposto del primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA e della lettera *g)* del punto 1.2 dell'allegato *A* della stessa ordinanza;

Considerato che occorre meglio precisare le procedure in ordine alla emissione dei buoni contributo da parte dei comuni, del regime delle autorizzazioni relative agli interventi di riattazione e del sistema delle priorità delle concessioni dei contributi;

Considerata altresì l'opportunità di disciplinare i compiti attribuiti dal punto 1.5 dell'allegato *A* all'ordinanza n. 230/FPC/ZA concernente l'istituzione presso le regioni di uffici tecnici di consulenza a cura del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti;

Vista la propria ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

Ravvisata la necessità di apportare all'ordinanza n. 230/FPC/ZA le modifiche che ne agevolino la più celere e corretta applicazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 sono eliminate le parole: « escluse quelle che i comuni intendono sottoporre al piano di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ».

Al punto 1.2 dell'allegato *A* all'ordinanza n. 230/FPC/ZA è eliminata la lettera: « *g)* edifici esclusi ai sensi dell'art. 2 della ordinanza ».

Art. 2.

All'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA sono aggiunti i seguenti commi: « Il sindaco del comune entro il 15 ottobre 1984 trasmette alla prefettura competente l'elenco delle domande con l'indicazione dell'importo dei contributi richiesti risultanti dai progetti.

L'elenco deve essere distinto secondo le priorità di cui al successivo articolo.

I prefetti riepilogano gli elementi trasmessi dai comuni, mantenendo la distinzione secondo le stesse priorità e comunicano entro il 31 ottobre 1984 al Ministro i relativi elaborati ».

All'art. 7 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-*bis*. — Ai fini della concessione dei contributi le priorità sono definitive come segue:

1) unità abitative comprese in edifici totalmente utilizzati come residenza ordinaria dai proprietari o da inquilini e che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale;

2) unità abitative comprese in edifici utilizzati come al punto 1, ma oggetto di provvedimento di sgombero parziale;

3) unità abitative comprese in edifici che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero totale, ma che sono soltanto parzialmente utilizzati come residenza ordinaria dai proprietari o da inquilini;

4) unità abitative comprese in edifici parzialmente utilizzati come residenza ordinaria dai proprietari o da inquilini, che siano stati oggetto di provvedimento di sgombero parziale dei residenti ordinari;

5) unità abitative comprese in edifici di non residenti o precedentemente non abitati, che vengono messe a disposizione come alloggi di rotazione;

6) unità abitative comprese in edifici totalmente utilizzati come residenza ordinaria dai proprietari o da inquilini che non siano stati oggetto di provvedimento di sgombero;

7) unità abitative comprese in edifici parzialmente utilizzati come residenza ordinaria dai proprietari o da inquilini che non siano stati oggetto di provvedimento di sgombero;

8) unità di abitazione comprese in edifici non stabilmente occupati.

All'interno di ogni raggruppamento di priorità costituisce precedenza per la concessione dei contributi la presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap nonché la redazione di progetti edilizi unitari di cui al comma 11 dell'art. 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363 e successivamente l'ordine cronologico di presentazione dei progetti ».

« Art. 7-*ter*. — Il progetto di riattazione di cui al secondo comma del precedente art. 7 deve essere redatto in duplice copia e presentato al comune. Una è trasmessa, a cura del sindaco, agli uffici di consulenza e controllo presso le regioni (UCCR), istituiti ai sensi del punto 1.5 dell'allegato *A* all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984. La presentazione del progetto sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione preventiva degli uffici del genio civile prevista dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e/o le altre formalità previste da leggi regionali ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

La presentazione del progetto sostituisce altresì le autorizzazioni preventive della soprintendenza e degli uffici per i beni ambientali previste dalle leggi n. 1089/1939 e n. 1497/1939 purché gli interventi si riferiscano ad edifici destinati ad uso abitazione e siano tali da non alterare l'aspetto esterno e le caratteristiche architettoniche degli edifici sottoposti a vincolo storico, monumentale e ambientale.

Gli interventi di riattazione di cui alla presente ordinanza sono equiparati a lavori di manutenzione straordinaria ai fini del regime di concessione e autorizzazione di cui alle norme urbanistiche vigenti ».

« Art. 7-*quater*. — Fermi restando gli adempimenti procedurali previsti dalla presente ordinanza, che si basano soprattutto sulla presentazione dei progetti, l'inizio dei lavori può essere avviato da quei cittadini che avendo diritto ai benefici di cui alla ordinanza medesima intendano procedere subito ai lavori anticipando le spese, senza che ciò pregiudichi i diritti al contributo, purché i lavori siano eseguiti secondo quanto prescritto dall'ordinanza stessa; l'esecuzione dei lavori non potrà peraltro modificare le priorità, né costituire titolo per l'accesso al contributo qualora questo non sia di spettanza. E' in facoltà del sindaco adottare procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori. Nei casi dubbi ed in particolare per gli interventi di importo superiore ai 100 milioni di lire il sindaco potrà avvalersi della consulenza dell'UCCR ».

Art. 3.

All'art. 13 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA è aggiunto il seguente comma: « Ove l'inerzia dei soggetti di cui al precedente art. 11 risulti lesiva degli interessi di altri soggetti aventi titolo agli interventi di cui alla presente ordinanza, il potere sostitutivo del comune di cui al precedente comma si trasforma in obbligo ».

Art. 4.

Gli uffici di consulenza e controllo (UCCR) di cui al punto 1.5 dell'allegato *A* dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA espletano i compiti e sono strutturati secondo le modalità indicate nell'allegato *A* alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

ALLEGATO A

a) *Struttura degli uffici di consulenza e controllo (UCCR)*

Per la regione Abruzzo l'ufficio si identifica con l'Unità organizzativa regionale di protezione civile, con sede in L'Aquila, integrata da funzionari degli assessorati competenti per materia; responsabile dell'ufficio è il dott. Roberto Sarracino. L'ufficio verrà successivamente articolato con unità periferiche (1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di L'Aquila).

Per la regione Lazio l'ufficio è collocato rispettivamente presso il settore opere e lavori pubblici di Frosinone ed il settore opere e lavori pubblici di Cassino della regione Lazio con la collaborazione del servizio della protezione civile della giunta regionale; responsabili di detti uffici sono i coordinatori preposti a tali settori dell'amministrazione regionale.

Per la regione Campania l'ufficio si identifica con la struttura organizzativa regionale combinata affidata al coordinamento tecnico operativo del gruppo di lavoro per la protezione civile della presidenza della giunta regionale Campania, con sede a Napoli, che si avvarrà della collaborazione del genio civile di Caserta. Il responsabile dell'ufficio è il dott. Pietro Sommonte. L'ufficio verrà successivamente articolato con unità periferiche (1 a Caserta, 1 a Sessa Aurunca).

Per la regione Molise l'ufficio si identifica con l'ufficio sismico, opportunamente integrato da funzionari dei settori ed uffici urbanistico, ambientale, geologico e consolidamento della Regione. Responsabile dell'ufficio è l'ing. Vincenzo Di Grezia. L'ufficio successivamente verrà articolato in due unità (1 a Campobasso ed 1 ad Isernia).

L'attività di coordinamento tra gli uffici e il Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e assicurata da operatori designati dalla direzione del gruppo stesso.

b) *Compiti degli Uffici di consulenza e controllo (UCCR)*

1) In relazione all'art. 2 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, l'ufficio provvede ad organizzare corsi di perfezionamento per tecnici e per imprese allo scopo di consentire la migliore attuazione delle norme tecniche di cui all'ordinanza medesima.

2) In relazione allo stesso art. 2: consulenza ai sindaci, agli uffici tecnici comunali ed ai tecnici di fiducia delle amministrazioni per l'individuazione degli edifici assoggettabili a riattazione nonché per l'eventuale delimitazione di unità strutturali più ampie nel caso di agglomerati di più edifici.

3) In relazione all'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, come integrato e modificato dalla presente ordinanza, l'ufficio provvede a fornire ogni indicazione per la più puntuale e celere attuazione dello stesso.

c) *Attività di controllo*

Ai fini di consentire agli uffici di consulenza e controllo (UCCR) la più corretta attività di controllo, gli elaborati di progetto di cui all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, devono contenere:

i dati di cui al registro protocollo, oltre naturalmente ai nominativi di Progettista e Direttore dei lavori e la superficie utile della o delle singole unità immobiliari (art. 4, lett. *a*);

i dati catastali;

le piante, i prospetti, le sezioni nello stato di fatto dello edificio (scala 1:50) con l'indicazione dei dissesti ed il rilievo fotografico;

la dimostrazione della applicabilità dell'intervento di riattazione in base al punto 1.2 dell'allegato *A* all'ordinanza numero 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984;

la relazione tecnica, la descrizione degli interventi, gli elaborati grafici di progetto (scala 1:50) ed i particolari costruttivi;

l'elenco dei prezzi desunti dal prezzario di cui all'art. 3 della stessa ordinanza;

il computo metrico e la stima dei costi distinti per gli interventi di riattazione e per gli interventi di adeguamento igienico e funzionale;

il quadro riepilogativo di spesa.

Il controllo è effettuato per campione. L'UCCR provvede all'estrazione del campione secondo modalità fissate concordemente dai quattro uffici in base al numero di domande presentate. Al fine di consentire controlli in corso d'opera il direttore dei lavori è tenuto a comunicare all'ufficio l'inizio lavori.

**(4137)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 26 febbraio 1974, n. 45, sul reclutamento di ufficiali di complemento della Guardia di finanza in servizio di prima nomina;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1984, n. 282, concernente il regolamento sui concorsi straordinari per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo e di cinquecento vicebrigadieri in servizio continuativo della Guardia di finanza, di cui all'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873, sopracitati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto l'art. 8 del predetto decreto 10 gennaio 1957, n. 3 e l'art. 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

*Posti messi a concorso*

E' indetto per l'anno 1984 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza riservato agli ufficiali di complemento del Corpo.

I concorrenti debbono essere in possesso della idoneità fisiopsichica al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 10.

Art. 2.

*Requisiti e condizioni per l'ammissione*

Possono partecipare al concorso gli ufficiali di complemento che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza che:

*a*) alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande non abbiano superato il 30° anno di età;

*b*) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere e per precedenti disciplinari e di servizio;

*c*) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento nel congedo;

*d*) abbiano mantenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

*Domanda di ammissione*

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (gli ufficiali che stiano prestando servizio di prima nomina possono presentare l'istanza in carta semplice), firmata dall'interessato, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se in servizio di prima nomina, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso Comando.

Art. 4.

*Elementi da indicare nella domanda*

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

*a*) il grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) lo stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte;

*d*) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

*f*) il diploma (o i diplomi) di laurea previsti dall'art. 1, lettera *c*), della legge 26 febbraio 1974, n. 45, di cui è provvisto con relativa votazione;

*g*) il reparto di appartenenza (se nella posizione di congedo il comando di legione cui è in forza);

*h*) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) l'indirizzo proprio e della famiglia;

*l*) i documenti allegati.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.

*Documentazione da produrre in allegato alla domanda*

Il candidato deve allegare alla domanda ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 12 i seguenti documenti:

*a*) diploma (o diplomi) di laurea o copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con l'indicazione del voto di laurea assegnato, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo attestante il conseguimento del titolo e la relativa votazione;

*b*) altri documenti relativi ad eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio;

*c*) certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

Tali titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e presentati entro detto termine.

Il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà, per le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine anzidetto.

E' ammesso fare riferimento a documenti già presentati al comando generale della Guardia di finanza per l'ammissione al concorso per allievi ufficiali di complemento in servizio di prima nomina del Corpo.

Art. 6.

*Istruttoria delle domande*

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

*a*) per tutti i concorrenti, il libretto personale — esemplare Corpo — ed il fascicolo personale;

*b*) per i concorrenti che abbiano già prestato il servizio di prima nomina la dichiarazione del casellario giudiziale.

Nei confronti degli aspiranti in servizio di prima nomina sarà redatto uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data terminale quella di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione.

Art. 7.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice, da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed è ripartita nelle seguenti sottocommissioni:

*a*) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per la valutazione dei titoli, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri;

*b*) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri, e da due ufficiali medici dell'Esercito, membri;

*c*) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

*d*) sottocommissione per la valutazione della prova di esame, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un presidente e due membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente. Se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di presidente, devono essere di grado non inferiore a colonnello; se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri devono essere di grado non inferiore a capitano.

Le funzioni di segretario nell'ambito della commissione giudicatrice sono disimpegnate da un capitano in servizio permanente della Guardia di finanza.

La commissione giudicatrice, sulla base delle valutazioni istruttorie compiute dalle singole sottocommissioni nelle materie di rispettiva pertinenza, decide in ordine all'idoneità dei candidati e forma la graduatoria di merito.

Art. 8.

*Esclusione dal concorso*

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla commissione medesima.

**Art. 9.**

*Mancata presentazione del candidato*

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti fisio-psichici ovvero per la prova di esame saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

Agli accertamenti fisio-psichici ed alla prova di esame i candidati dovranno esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 10.

*Accertamento dell'idoneità fisio-psichica*

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, mediante:

*a*) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici;

*b*) esame psicotecnico, per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo.

L'esito della visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *b*).

Il concorrente giudicato non idoneo dalla commissione giudicatrice, a termine degli accertamenti fisio-psichici di cui ai commi precedenti, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalla predetta commissione è definitivo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus puo essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

*a*) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

*b*) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

*c*) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

*d*) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

*e*) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

*a*) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

*b*) le deformazioni di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per gli accertamenti stabiliti dal presente articolo, primo comma, lettere *a*) e *b*) e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 11.

*Documentazione da produrre*

I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti fisio-psichici ed ammessi a sostenere la prova orale, dovranno presentare al comando generale, a pena di esclusione, entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'esame orale, i seguenti documenti:

*a*) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo;

*b*) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, in carta da bollo.

Sono dispensati dal produrre la predetta documentazione i concorrenti in servizio nella Guardia di finanza o nell'amministrazione statale.

Art. 12.

*Valutazione dei titoli*

I titoli da valutare sono i seguenti:

*a*) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

*b*) titolo di studio;

*c*) eventuali riconoscimenti al valor militare e/o civile, attestati di pubbliche benemerenze al valore o al merito civile, distintivo di mutilato o ferito in servizio, economi solenni e semplici per meriti di servizio.

Prima della prova d'esame, la sottocommissione di cui alla lettera *a*) del precedente art. 7 procederà, sulla base di criteri preventivamente determinati ed analiticamente descritti in apposito verbale, alla valutazione dei titoli, tenendo presente che all'insieme dei titoli stessi di ciascun candidato non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30/60.

Ogni componente della sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60, così ripartito:

*a*) fino ad un massimo di punti 5/60, per la durata del servizio e le qualità professionali e militari;

*b*) fino ad un massimo di punti 3/60, per il titolo di studio;

*c*) fino ad un massimo di punti 2/60 per gli eventuali riconoscimenti o benemerenze di cui al punto *c*) del primo comma del presente articolo.

La somma del punteggio attribuito da ciascun componente costituisce il punto di valutazione dei titoli del candidato.

Gli esami di concorso, che avranno luogo a Roma davanti alla sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *d*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti, consisteranno in una prova orale, della durata massima di 45 minuti, in materia di legislazione tributaria e servizio del Corpo, nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione della prova di esame, potrà, però, nei limiti del programma, rivolgere all'aspirante tutte le altre domande che riterrà opportune.

Il punteggio massimo conferibile in detta prova è di 30/60 e si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli componenti la sottocommissione di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 7. Ogni componente la sottocommissione può attribuire a ciascun candidato un punteggio massimo di 10/60.

Superano la prova coloro che riportano almeno il voto di 15/60.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 13.

*Graduatoria*

Ultimati gli esami, la commissione giudicatrice esprimerà il giudizio di idoneità dei concorrenti e procederà alla compilazione della graduatoria finale dei candidati dichiarati idonei. sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive disposizioni in materia.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

### Art. 14.

*Vincitori del concorso*

I concorrenti idonei, che nella graduatoria risultano compresi nel numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale medesima, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dai corsi di cui all'art. 2, numeri 1) e 2) della legge 29 maggio 1967, n. 371.

Il Ministro per le finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti pecedentemente dichiarati vincitori.

I vincitori del concorso, conseguita la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, frequentano il corso straordinario di preparazione e di aggiornamento previsto dal penultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

### Art. 15.

*Riduzioni per viaggi in ferrovia*

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede ove si svolgerà il corso di cui al precedente art. 14 quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1984

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1984
*Registro n.* 46 *Finanze, foglio n.* 77

---

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso

*Al comando generale della Guardia di finanza* - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) .
nato a . . il . . domiciliato a .
(c.a.p. . .) provincia di . . in
via . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo di cui all'art. 8, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con legge 27 novembre 1982, n. 873.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere celibe (ovvero coniugato con . .);

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .

*d*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

*e*) di essere in possesso del diploma (o dei diplomi) di laurea in . . (4);

*f*) di prestare servizio presso il comando .
ovvero di essere nella forza in congedo della legione di .
. . . .,

*g*) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5);

*h*) di risiedere a . . provincia di .
via . . . . n. . .

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . .
provincia di . . . . . . via . . . . . n. . .

Allega i seguenti documenti (6)

Data . . . . . .

Il candidato

. . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7).

---

(1) Grado, cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Indicare la relativa votazione.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'Ente, Ministero, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta.

(6) Diploma di laurea in giurisprudenza, ecc. (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 5 del bando).

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati in servizio di prima nomina è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

---

ALLEGATO 2

## PROGRAMMA DEGLI ESAMI

### PROVA ORALE

#### I - *Legislazione tributaria*

*Imposte dirette.*

Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
L'imposta locale sui redditi.
L'accertamento.
La riscossione.

*Imposte indirette.*

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
L'imposta sul valore aggiunto.
L'imposta di bollo.
L'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
L'imposta sugli spettacoli.
Tasse sulle concessioni governative.
Tasse automobilistiche.

Dogane:

regimi doganali comunitari;
il territorio doganale;
il rapporto doganale ed i suoi elementi;
le dichiarazioni;
l'accertamento;
liquidazione e riscossione;
l'inadempimento dell'obbligazione doganale;
le sanzioni;
l'obbligazione civile nascente dal reato doganale;
la competenza all'accertamento sui reati doganali;
l'estinzione dei reati doganali.

Imposte di fabbricazione:

le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano;
gli organi dell'amministrazione per le imposte di fabbricazione e l'ordinamento dei servizi;
disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione;
nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione;
estinzione del debito d'imposta;

esportazione di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione; distruzione del prodotto; abbuoni e restituzioni delle imposte; agevolazioni per i consumi interni; procedimenti per la denaturazione;

norme particolari sulle singole imposte di fabbricazione; reati in materia di imposte di fabbricazione.

Monopoli di Stato:

il monopolio come tributo;

i monopoli di Stato nel sistema tributario italiano;

il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito;

organi per la produzione del sale e per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi.

II - *Servizio del Corpo*

Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.
Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.
Ordinamento del servizio.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Classificazione e modi di esecuzione del servizio.
Vigilanza al confine terrestre e lacuale.
Vigilanza al confine marittimo.
Vigilanza all'arrivo e alla partenza di merci per via mare.
Vigilanza sulla navigazione aerea.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Servizi presso le dogane.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Vigilanza sui trasporti in regime T.I.R. e in regime di transito comunitario, sul movimento del caffè e delle provviste di bordo.
Controllo doganale e valutario.
Vigilanza in materia di imposte di fabbricazione.
Vigilanza sulla produzione, circolazione e deposito degli oli minerali.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Privative fiscali sostituite da imposte di fabbricazione.
Monopolio del lotto e delle lotterie.
Attribuzioni dei militari del Corpo in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.
Le verifiche.
L'attività di controllo dell'osservanza dell'obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti con un documento di trasporto. Altre misure di contrasto per la ricerca degli evasori totali e paratotali.
Attribuzioni ed esecuzione del servizio in materia di imposte sui redditi.
La polizia giudiziaria.
Gli atti e l'attività di P.G. e P.T.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Operazioni di servizio a tutela di interessi politico-economici dello Stato: divieti economici e valutari.
Operazioni di servizio in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Operazioni di servizio a tutela dei beni culturali, dei beni naturali e dei prodotti alimentari.
L'attività della Guardia di finanza nella lotta alla criminalità organizzata.

TESI DELLA PROVA ORALE

1. *Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.*

L'imposta sul valore aggiunto.
Le dichiarazioni doganali.
Disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.
Classificazione e modi di esecuzione del servizio.
Vigilanza sui trasporti in regime T.I.R. e in regime di transito comunitario, sul movimento del caffè e sulle provviste di bordo.
Attribuzioni dei militari del Corpo in materia di tasse e imposte indirette sugli affari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

2. *L'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
Le sanzioni in materia doganale.
Nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggeto e territorio soggetto a monopolio, regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.
Vigilanza all'arrivo e alla partenza di merci per via mare.
Vigilanza in materia di imposte di fabbricazione.
L'attività di controllo dell'osservanza dell'obbligo di accompagnamento dei beni viaggianti con un documento di trasporto. Altre misure di contrasto per la ricerca degli evasori totali e paratotali.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

3. *Imposta sul reddito delle persone giuridiche.*

Tasse automobilistiche.
La competenza all'accertamento dei reati doganali.
Le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano.
Organi per la produzione del sale e per la coltivazione e lavorazione dei tabacchi.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.
Vigilanza al confine terrestre e lacuale.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

4. *L'imposta locale sui redditi.*

L'imposta di bollo.
Regimi doganali comunitari.
Estinzione del debito d'imposta in materia di imposte di fabbricazione.
Il monopolio come tributo.
Ordinamento del servizio.
Controllo doganale e valutario.
Attribuzioni ed esecuzione del servizio in materia di imposte sui redditi.
Gli atti e l'attività di P.G. e P.T.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

5. *L'accertamento delle imposte sui redditi.*

L'imposta di registro, l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili e l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.
L'accertamento doganale.
Gli organi dell'Amministrazione per le imposte di fabbricazione e l'ordinamento dei servizi.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Servizi presso le dogane.
Le verifiche.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

6. *La riscossione delle imposte sui redditi.*

L'imposta sugli spettacoli.
Il territorio doganale.
Le imposte di fabbricazione nel sistema tributario italiano.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Struttura ordinativa attuale della Guardia di finanza.
Vigilanza sulla navigazione aerea.
Vigilanza sulla produzione, circolazione e deposito degli oli minerali.
Operazioni di servizio in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

7. *Le imposte dirette nel sistema della riforma tributaria.*

Tasse sulle concessioni governative.
Il rapporto doganale ed i suoi elementi.
Esportazione di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione; distruzione del prodotto; abbuoni e restituzioni delle imposte; agevolazioni per i consumi interni; procedimenti per la denaturazione.
Organi per la produzione del sale e per la coltivazione e la lavorazione dei tabacchi.
Compiti istituzionali, qualifiche, doveri e poteri degli appartenenti alla Guardia di finanza.

Vigilanza nell'interno del territorio.
Privative fiscali sostituite da imposte di fabbricazione.
La polizia giudiziaria.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

8. *L'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
Liquidazione e riscossione dell'imposta in materia doganale.
Nascita del debito d'imposta: norme e procedimenti comuni per l'accertamento del prodotto, la liquidazione e il pagamento delle imposte di fabbricazione.
I monopoli di Stato nel sistema tributario italiano.
Evoluzione storico-legislativa della Guardia di finanza.
Vigilanza al confine marittimo.
Le verifiche.
Operazioni di servizio a tutela di interessi politico economici dello Stato: divieti economici e valutari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

9. *Imposta sul reddito delle persone giuridiche.*

Imposta sul valore aggiunto.
L'inadempimento dell'obbligo doganale.
Disposizioni tecnico-amministrative comuni per l'attivazione e l'esercizio di fabbriche e depositi di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.
Il monopolio come tributo.
Ordinamento del servizio.
Operatività nelle zone di vigilanza doganale.
Privative fiscali in materia di sali e tabacchi.
Operazioni di servizio a tutela dei beni culturali, dei beni naturali e dei prodotti alimentari.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

10. *L'accertamento delle imposte sui redditi.*

Le imposte indirette nel sistema della riforma tributaria.
L'obbligazione civile nascente dal reato doganale.
Reati in materia di imposte di fabbricazione.
Il monopolio dei sali e dei tabacchi: oggetto e territorio soggetto a monopolio; regime fiscale; vincoli per il trasporto e il deposito.
Articolazione dei servizi, elementi e scritture.
Vigilanza nell'interno del territorio.
Monopolio del lotto e delle lotterie.
Uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica.
Lotta alla criminalità organizzata - Normativa antimafia.

*Il Ministro delle finanze*
VISENTINI

**(4072)**

## Concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, concernente l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;
Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;
Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;
Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974 registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332 con cui, fra gli altri, è stato stabilito il programma d'esame per l'ammissione nei ruoli della carriera di concetto del Ministero delle finanze;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 1982 e 12 novembre 1983 registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24 e il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire, con successivo provvedimento, i giorni, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro, da ripartire fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

| | |
|---|---|
| Abruzzo | n. 4 |
| Basilicata | » 3 |
| Calabria | » 3 |
| Campania | » 3 |
| Emilia-Romagna | » 11 |
| Friuli-Venezia Giulia | » 12 |
| Lazio | » 6 |
| Liguria | » 8 |
| Lombardia | » 27 |
| Marche | » 3 |
| Molise | » 2 |
| Piemonte | » 18 |
| Puglia | » 3 |
| Sardegna | » 8 |
| Sicilia | » 4 |
| Toscana | » 9 |
| Provincia autonoma di Trento | » 5 |
| Umbria | » 4 |
| Veneto | » 14 |

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato, ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, al personale delle abolite imposte di consumo, in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Un terzo dei posti messi a concorso è riservato, ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal successivo art. 2, lettera *A*).

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici del registro situati nel territorio della Regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

*A*) Il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale o diploma di analista contabile o diploma di operatore commerciale, con esclusione di altri titoli di studio.

*B*) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare — anche in caso di cumulo di benefici — i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

*C*) Cittadinanza italiana.

*D*) Godimento dei diritti politici.

*E*) Buona condotta.

*F*) Idoneità fisica all'impiego.

*G*) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso suddetto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o spedite all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma, comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricevimento di apposito invito, formulato dall'amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

*a*) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando;

*b*) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dallo stesso);

*c*) certificato di cittadinanza italiana;

*d*) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale;

*f*) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

*g*) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficio sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano delle menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare, all'atto della produzione dei relativi documenti, di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertato dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confino hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

*Prima prova*:

svolgimento di un tema di cultura generale.

*Seconda prova*:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

nozioni di diritto privato;
nozioni di diritto amministrativo;
nozioni di diritto costituzionale;
nozioni di economia politica;
nozioni di scienza delle finanze;
nozioni di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva dei tributi relativi alle tasse e imposte indirette sugli affari;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di statistica.

Art. 11.

*I giorni, l'ora, le sedi e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto, che sarà pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* 15 *novembre* 1984.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

*b*) tessere postale;

*c*) patente automobilistica;

*d*) passaporto;

*e*) carta d'identità;

*f*) porto d'armi;

*g*) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e dalla data di pubblicazione del detto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo art. 6 o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso medesimo.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati cassieri in prova nella carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro — con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella VI qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1984

*Il Ministro*: VISENTINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1984*
*Registro n. 41 Finanze, foglio n. 262*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

*All'intendenza di finanza di* . . . (1)

Il sottoscritto . . . . . . . . nato il . . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centoquarantasette posti di cassiere in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - ruolo dei cassieri degli uffici del registro.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . . . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione e nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, né nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o di precedenza: . . . . . . . . .

Data, . . . . .

Firma . . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

**(4014)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica medica II posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche e in scienze naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

**(4127)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 12 marzo 1984, n. 5.

**Modificazione del regolamento di esecuzione concernente la determinazione delle attività artigiane (art. 1, secondo comma, legge provinciale del 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni).**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *giugno* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'art. 1, secondo comma, legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, con le successive modifiche ed integrazioni, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 12 luglio 1982, n. 13, concernente la determinazione delle attività artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 21 settembre 1983, n. 235/135, concernente la rettifica di denominazioni ed inserimento di una nuova attività nell'elenco delle attività artigiane;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 416/1984 del 1° febbraio 1984, relativa alla modificazione del regolamento di esecuzione, concernente la determinazione delle attività artigiane (art. 1, 2° comma, legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni);

Decreta:

Art. 1.

Sono cancellate dall'elenco delle attività artigiane le attività: calzolai ortopedici, ricamatori in cuoio, decoratori con fiori, incisori, galvanizzatori, ramai, fabbricanti di borse, ricamatori, cappellai e modisti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 12 marzo 1984

*Il presidente*: MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1984
*Registro n.* 6, *foglio n.* 133

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 marzo 1984, n. 7.

**Modifiche al regolamento concernente il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44.**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 22 *maggio* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 569 del 13 febbraio 1984;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento concernente il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio venatorio, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 15 marzo 1984

*Il presidente*: MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *maggio* 1984
*Registro n.* 6, *foglio n.* 34

---

MODIFICHE AL REGOLAMENTO CONCERNENTE IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO, EMANATO CON D.P.G.P. 19 OTTOBRE 1979, N. 44.

*Articolo unico*

Il primo comma dell'art. 2 del regolamento, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 ottobre 1979, n. 44, e modificato con decreto del presidente della giunta provinciale 22 ottobre 1980, n. 32/VI, nonché con decreto del presidente della giunta provinciale 30 gennaio 1981, n. 3, in seguito denominato « regolamento », è sostituito dal seguente:

« La commissione di cui all'articolo precedente è composta da sei membri di cui un funzionario della carriera direttiva del ruolo organico del personale della provincia anche se collocato a riposo, in qualità di presidente, e cinque membri designati dal comitato provinciale della caccia ».

Nell'art. 2, terzo comma del regolamento la parola « due » è sostituita dalla parola « tre ».

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 aprile 1984, n. 10.

**Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19: « Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari e modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11 ».**

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 12 *giugno* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 15 luglio 1981, n. 11, concernente l'istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti geriatrici e familiari;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1514 del 26 marzo 1984;

Decreta:

E' emanato il seguente regolamento di esecuzione alla legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 19 aprile 1984

*Il presidente*: MAGNAGO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *maggio* 1984
*Registro n.* 6, *foglio n.* 134

---

MODALITA' E CRITERI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME

Art. 1.

*Ammissione dei candidati alle prove finali*

(1) Sono ammessi a sostenere le prove finali di cui all'art. 6 della legge provinciale 15 luglio 1981, n. 19 coloro che abbiano frequentato almeno i 4/5 delle lezioni teoriche ed abbiano frequentato integralmente il tirocinio.

Art. 2.

*Programma d'esame*

(1) Costituiscono oggetto d'esame argomenti ed esercitazioni svolti nell'ambito del corso con particolare riferimento agli aspetti infermieristico-sanitari, psicologico-sociologici, di legislazione ed organizzazione dei servizi di assistenza riguardanti la famiglia e l'anziano.

Art. 3.

*Modalità di espletamento delle prove*

(1) La prova scritta è strutturata in una serie di domande relative alle materie di cui al precedente articolo integrate da un approfondimento sull'analisi di un caso. La durata massima della prova è fissata in complessive 4 ore.

(2) La prova orale viene svolta sotto forma di colloquio interdisciplinare relativamente ai summenzionati argomenti.

(3) La prova pratica consiste nell'accertamento di attitudini e capacità pratiche da svolgersi preferibilmente nei servizi erogatori di assistenza. Detta prova consisterà in esercitazioni pratiche di assistenza diretta alla persona, di sistemazione dell'ambiente, di pronto soccorso, ecc.

Art. 4.

*Valutazione delle prove*

(1) Ad ogni singola prova viene attribuito un punteggio in decimi. La votazione finale risulta dalla somma dei risultati conseguiti nelle singole prove.

(2) Ha superato le prove il candidato che ha riportato una votazione complessiva non inferiore a 18/30.

Art. 5.

*Mancato superamento delle prove*

(1) Per coloro che non abbiano superato le prove d'esame non è prevista la possibilità di ripetere le stesse in sessione straordinaria. E' prevista invece la possibilità di ammettere i suddetti candidati alla frequenza del II anno di corso, sentita la direzione del corso e il collegio docenti, su proposta della commissione d'esame.

**(3638)**

# REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

## PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 luglio 1984, n. **1.**

**Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, concernente la disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento.**

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 5 *luglio* 1984)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, così come modificata dalla presente legge, ad eccezione del titolo X e delle relative sanzioni nonché dell'art. 81 e del titolo XIII, è differita alla data del 1° gennaio 1985.

In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, con successiva legge provinciale si provvederà alla revoca delle autorizzazioni di spesa disposte con l'art. 82.

Art. 2.

Alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 9:

alla fine del primo comma è aggiunta la seguente frase: « La commissione esprime altresì pareri nelle materie di cui alla presente legge su richiesta del presidente della giunta provinciale »;

la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale ».

Articolo 10: la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale ».

Articolo 11: la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) due rappresentanti degli albergatori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello provinciale ».

Articolo 25: al terzo comma sono soppresse le parole « compresi i limiti temporali e le modalità della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in forma ambulante ».

Articolo 33: al primo comma sono soppresse le parole « di diritto ».

Articolo 41: al primo comma sono soppresse le parole « di diritto ».

Articolo 50: al primo comma le parole « all'articolo 45 » sono sostituite con le parole « all'articolo 44 ».

Articolo 72: alla fine del primo comma sono aggiunte le parole: « nonché fino all'entrata in vigore del primo piano provinciale di politica commerciale in sostituzione dello stesso. Fino a tale ultima data le autorizzazioni di cui al primo comma dell'art. 37 e quelle dell'art. 38 sono rilasciate sulla base dei piani comunali previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, ovvero, in mancanza, dei principi generali ivi richiamati; per il rilascio delle autorizzazioni può essere richiesto il parere delle commissioni comunali istituite ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, come integrate ai sensi della legge 14 ottobre 1974, n. 524 »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente secondo comma: « Fino all'entrata in vigore del rispettivo piano comprensoriale di politica commerciale continua ad operare presso ciascun comune la commissione comunale istituita ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, come integrata ai sensi della legge provinciale 3 dicembre 1976, n. 40, per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni in materia di commercio ambulante ».

Articolo 75: al settimo comma le parole « le sanzioni amministrative » sono sostituite con le parole « la sanzione amministrativa ».

Il secondo comma dell'art. 79 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, va inteso nel senso che la legge 14 ottobre 1974, n. 524, cessa di avere applicazione nel territorio provinciale dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, salva la parte relativa all'orario di attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di avere applicazione con l'entrata in vigore del titolo X della legge provinciale medesima.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 4 luglio 1984

*Il sostituto del presidente della giunta provinciale*
AGRIMI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

**(3866)**

# REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1984, n. **13.**

**Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1984.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 16 *giugno* 1984)

(*Omissis*).

**(3476)**

LEGGE REGIONALE 26 giugno 1984, n. 14.

**Modifica della legge regionale 9 giugno 1983, n. 13, avente ad oggetto: « Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1980, n. 47: "Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali" e alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50: "Organizzazione amministrativa della Regione" ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del 29 giugno* 1984

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

*Decorso il termine di cui all'art.* 127, *primo comma, della Costituzione ed all'art.* 47, *secondo comma, dello statuto regionale*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1983, n. 13, è abrogato

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 2 giugno 1983, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione del regolameto di cui ai commi precedenti, s'intende confermata l'organizzazione dei servizi e degli uffici del consiglio regionale di cui alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 50 ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 26 giugno 1984

MASSI

---

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1984, n. 15.

**Ulteriori provvidenze a favore dei soggetti affetti da uremia cronica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 61 *del 29 giugno* 1984

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

*Decorso il termine di cui all'art.* 127, *primo comma, della Costituzione ed all'art.* 47, *secondo comma, dello statuto regionale*

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le unità sanitarie locali presso le quali sono istituiti i reparti di nefrologia e/o servizi emodialitici sono tenute a fornire gratuitamente le prestazioni ambulatoriali nonché quelle ad assistenza limitata e domiciliare a tutti i soggetti aventi titolo alla assistenza sanitaria.

Le unità sanitarie locali di cui al precedente comma consegnano all'assistito, secondo la periodicità stabilita dal centro dialisi, il materiale d'uso necessario alla dialisi domiciliare.

Art. 2.

La Regione, atraverso l'USL di residenza, corrisponde ai soggetti affetti da uremia cronica in dialisi domiciliare un contributo fisso mensile, a titolo di rimborso delle spese di energia elettirca e telefoniche, nella misura di L. 30.000.

Il contributo di cui al precedente comma è ridotto a L. 20.000 per i soggetti peritoneali.

Art. 3.

La Regione, attraverso l'USL di residenza, corrisponde agli assistiti in dialisi ospedaliera, ad assistenza limitata o domiciliare, per recarsi a sottoporsi a trattamento dialitico o a controllo clinico e laboratoristico presso centri ubicati in comuni diversi da quelli di residenza dei nefropatici:

*a*) il rimborso dell'onere sostenuto per l'uso dei comuni mezzi di trasporto pubblico;

*b*) il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina super per ogni km percorso con l'autovettura propria, di famiglia o di terzi.

Qualora dalla certificazione sanitaria del servizio di emodialisi risulti che l'assistito necessità di essere accompagnato al centro di cui la Regione corrisponde il rimborso di cui al precedente comma anche a favore dell'accompagnatore, sempre che sia possibile, in relazione alla distanza, effettuare due volte il percorso durante le ore di trattamento.

I contributi di cui al presente articolo sono concessi nei soli casi in cui le unità sanitarie locali non assicurino il servizio di trasporto a favore degli assistiti e degli eventuali accompagnatori.

Art. 4.

Agli assistiti nefropatici cronici in scompenso funzionale renale, che necessitano di utilizzare normalmente prodotti dietetici e/o ipoproteici, la Regione concede un contributo mensile di L. 40.000.

Art. 5.

Ai reparti e ai centri emodialitici ed ai servizi di assistenza limitata l'unità sanitaria locale garantisce il quantitativo delle specialità medicinali necessarie al fabbisogno degli uremici cronici ivi in trattamento, secondo le necessità individuali, anche se non comprese nel prontuario terapeutico.

Art. 6.

Fino a che un centro trapianti nelle Marche non sia in grado di assicurare una regolare attività nel settore, la giunta regionale concede i contributi di cui ai successivi articoli 7 e 8 della presente legge.

Art. 7.

Per gli interventi sostenuti o da sostenere in Italia, gli assistiti hanno diritto al rimborso totale delle spese di viaggio, secondo le modalità previste dall'art. 3, compreso l'eventuale costo del biglietto dell'aereo nella classe economica, inerenti sia agli esami preliminari per la tipizzazione tissutale, sia all'intervento di trapianto renale effettuato, sia ai successivi trattamenti sanitari per controlli presso il centro trapianto o complicanze conseguenti l'intervento stesso presso detto centro.

Agli stessi va rimborato il 50% delle spese di mantenimento presso la località sede del centro trapianto, se richiesto da esigenze cliniche documentate, fino ad un massimo di lire un milione.

Vanno inoltre rimborsate le spese di viaggio inerenti allo intervento di trapianto o alle complicanze conseguenti l'intervento per un eventuale accompagnatore, quanto la necessità della presenza di questi è certificata dal servizio di emodialisi.

Va infine corrisposto il rimborso del 50% delle spese di mantenimento presso la località sede del centro trapianto per un eventuale accompagnatore durante i periodi di necessaria permanenza, da certificare con le modalità di cui al precedente comma, fino ad un massimo di lire un milione.

Art. 8.

Per gli interventi e le spese sanitarie sostenute all'estero nei paesi non appartenenti al M.E.C. si applicano la legge regionale 12 maggio 1975, n. 30 e la legge regionale 18 dicembre 1979, n. 42.

Per gli interventi e le spese sanitarie sostenute nei paesi appartenenti al M.E.C., qualora si utilizzino i modelli internazionali di autorizzazione, la Regione provvede al totale rimborso delle eventuali spese sostenute direttamente dall'assistito previa idonea documentazione.

Allo stesso spetta il rimborso delle spese di viaggio e di mantenimento previsto dal precedente art. 7.

Art. 9.

Alla corresponsione dei contributi e del rimborso spese, di cui agli articoli 2, 3 e 4, provvede trimestralmente la giunta regionale, su richiesta documentata dell'unità sanitaria locale.

I contributi di cui agli articoli 7 e 8, secondo comma, sono corrisposti dalla giunta regionale, su richiesta dell'assistito corredata della documentazione comprovante la spesa sostenuta, previo parere della commissione consiliare permanente.

Art. 10.

Con legge di bilancio si provvede a modificare l'entità dell'importo dei contributi previsti dagli articoli 2 e 4 della presente legge.

Art. 11.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 600 milioni.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata con apposito articolo della legge di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

La spesa di cui al precedente comma è imputata al capitolo 4222107 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, con la denominazione « Spese e contributi a favore dei soggetti affetti da uremia cronica assistiti in trattamento dialitico o sottoposti o da sottoporre a trapianto di rene » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 600 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede nel modo seguente:

*a*) per l'anno 1984 mediante riduzione per lire 600 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 4221150 dello stato di previsione della spesa per il detto anno;

*b*) per gli anni successivi con le assegnazioni derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale.

Art. 12.

*Norme transitorie*

Una quota del finanziamento previsto dall'art. 10, pari a lire 70 milioni, è riservata ai soggetti che nel periodo dal 1° gennaio 1981 alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati sottoposti a trapianto renale.

La giunta regionale procede alla liquidazione dei contributi su presentazione di apposita domanda degli interessati da inoltrare al presidente della giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'importo del contributo è pari a quello previsto dagli articoli precedenti, diminuito delle somme già erogate ai sensi della legge regionale 12 maggio 1975, n. 30, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 27 giugno 1984

MASSI

**(3580)**

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 81.000 |
| | semestrale | L. 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 113.000 |
| | semestrale | L. 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | |
| | annuale | L. 108.000 |
| | semestrale | L. 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:* | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | |
| | annuale | L. 186.000 |
| | semestrale | L. 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 31.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**